

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dei lavori pubblici

(BARATTA)

di concerto col Ministro dell'interno

(CORONAS)

col Ministro di grazia e giustizia

(CAIANIELLO)

col Ministro della sanità

(GUZZANTI)

**e col Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero**

(CLÒ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

Già stampato n. 2632 della XII legislatura

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	8
Testo del decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento reitera per la quindicesima volta il decreto-legge 10 gennaio 1994, n. 13. Il presente decreto riproduce sostanzialmente il decreto-legge 8 marzo 1996, n. 111. Il contenuto della direttiva 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, è stato, com'è noto, recepito nel nostro Paese con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il cui grado di attuazione, a distanza di oltre un quinquennio, si è purtroppo rivelato tutt'altro che soddisfacente.

Si è assistito, nel breve volgere degli anni, all'accumularsi di un insostenibile coacervo di pratiche giacenti ma non ancora concluse che, al di là dei negativi aspetti sul piano meramente amministrativo, ha indotto e continua ad indurre uno stato di grave disagio e di preoccupazione per le deleterie implicazioni sulla sicurezza di molte aree industriali distribuite, con varia densità, su tutto il territorio nazionale.

Le numerose situazioni di rischio, non ancora adeguatamente controllate secondo le disposizioni del citato decreto presidenziale, generano infatti condizioni di notevole pericolo per i lavoratori all'interno degli stabilimenti, ma ancor più verso le aree esterne dove, nella quasi generalità dei casi, coesistono zone densamente popolate, spesso con la presenza di scuole, ospedali, edifici ad uso pubblico e collettivo.

Il censimento a suo tempo effettuato a cura dei Ministeri dell'ambiente e della sanità ha portato ad individuare 720 attività industriali soggette a notifica e circa 5.000 soggette a dichiarazione.

Il Ministero dell'ambiente ha poi caratterizzato in particolare almeno 18 aree a maggior rischio di incidente rilevante e, dal complesso di tali risultanze generali e specifiche, è facile desumere una preoccupante mappa di distribuzione del pericolo, più o

meno incombente, a carico di qualche milione di cittadini. Per di più, tali situazioni di pericolo non sempre sono rimaste allo stato potenziale, ma hanno già dato luogo ad incidenti, alcuni dei quali particolarmente gravi con danni anche mortali e gravissime perdite, dirette e indirette, a carico dei beni materiali e patrimoniali.

Le cause della insufficiente applicazione del decreto sono state da più parti ormai individuate nella complessità di talune procedure ivi previste, scarsamente idonee a fronteggiare l'intrinseca delicatezza della materia che richiede interventi valutativi e decisionali tempestivi e di elevato contenuto specialistico.

I principali motivi di inadeguatezza della vigente normativa sono riconducibili essenzialmente al meccanismo della istruttoria nell'ambito della quale sono distinguibili varie fasi tra loro dipendenti e mutuamente subordinate, talchè il rallentamento in corrispondenza di una sola di esse si ripercuote sull'intera procedura.

Rispetto alle finalità proprie della direttiva CEE, di natura prevalentemente conoscitiva e valutativa dei rischi, il procedimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 assume anche aspetti di tipo autorizzativo. L'estrema lentezza con cui si sviluppa l'istruttoria secondo l'attuale normativa ostacola, da un lato, la tempestiva valutazione degli aspetti preventivi e, al tempo stesso, sospende, spesso senza attendibili previsioni temporali, la definizione del quadro prescrittivo e degli atti autorizzativi che consentirebbero al fabbricante l'acquisizione di più chiari indirizzi nella gestione della sicurezza.

La mancata conclusione delle istruttorie entro ragionevoli limiti di tempo produce poi effetti dannosi per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla pianificazione di emergenza esterna, particolarmente rilevan-

te per le riverberazioni dirette sulla sicurezza delle popolazioni che vivono ed operano in prossimità di attività industriali o in ambito di aree ad elevata concentrazione di rischio.

L'esperienza maturata ha ormai largamente dimostrato gli inconvenienti dovuti alla eccessiva frammentazione e viscosità dell'*iter* istruttorio, in special modo per le attività soggette a notifica. In tale settore è stato possibile avviare le istruttorie per 240 impianti ma solo in pochissimi casi è stato possibile giungere alle conclusioni.

A ciò deve aggiungersi che le stesse procedure per le attività soggette a semplice dichiarazione, affidate alle regioni, non hanno subito migliore sorte e ciò per le complicazioni del percorso valutativo ed autorizzativo, peraltro in una fattispecie di rischio sempre molto complessa ed insidiosa.

Gli inconvenienti brevemente tratteggiati e la conseguente situazione di stallo creatasi nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 hanno stimolato, anche negli anni scorsi, iniziative del Governo e del Parlamento, intese ad introdurre possibili correttivi. Sono stati emanati in materia vari decreti-legge che però, più volte reiterati, non sono stati mai convertiti. Disegni e proposte di legge sull'argomento sono stati esaminati dal Parlamento, sinora però senza concreti risultati.

Nella precedente legislatura era all'esame delle Commissioni 13^a e 10^a del Senato il testo del disegno di legge recante nuove norme per l'attuazione delle direttive 82/501/CEE e 88/610/CEE relative ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

L'*iter* approvativo di tale disegno di legge, che presentava elementi di indubbia validità e in relazione al quale erano stati presentati numerosissimi emendamenti, non ha consentito tempi compatibili con l'urgenza di una rapida soluzione legislativa atta a restituire il necessario grado di sicurezza nel delicato settore dei rischi di incidenti rilevanti.

Ciò stante si è ritenuto indispensabile promuovere un intervento urgente del Go-

verno attraverso un apposito decreto-legge che modifichi o sostituisca, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, quelle parti non più idonee ad assicurare una rapida ed efficace conclusione delle istruttorie per le attività soggette a notifica.

Nella messa a punto del decreto-legge, si è posta particolare attenzione affinché l'impianto fondamentale dell'attuale normativa non ne risultasse stravolto ma, anzi, si è cercato di operare le minori possibili modifiche in uno sforzo di ottimizzazione del quadro fondamentale su cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 è basato. Ciò anche per non divergere dal dettato della direttiva comunitaria da mantenersi in ogni caso impregiudicato.

La materia del decreto-legge trae poi principale ispirazione dalle ponderose elaborazioni parlamentari, nell'ambito delle quali si è fatto tesoro anche di taluni emendamenti che hanno formato oggetto di intese preliminari con le Amministrazioni maggiormente interessate alla materia e segnatamente con il Dipartimento della protezione civile e con i Ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità (oltre a quello dell'ambiente). Per gli aspetti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di assunzione, utilizzazione e remunerazione del personale, è stato tenuto presente quanto concordato con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica.

Alcune delle modifiche proposte sono state invero dettate da particolari esigenze di coordinamento della normativa vigente con le linee innovative che si intendevano perseguire e ciò specialmente per evitare, nei limiti del possibile, ridondanze e sovrapposizioni di procedure, il tutto a vantaggio della chiarezza e dell'efficacia degli atti in armonia anche con gli attuali disposti legislativi nella specifica materia del procedimento amministrativo.

Il provvedimento è inteso, soprattutto, ad attuare un decentramento della procedura per le attività soggette a notifica che rappresentano sempre l'aspetto più critico della delicata disciplina. L'istruttoria viene af-

fidata infatti ai comitati tecnici regionali di prevenzione incendi, preesistenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

L'indispensabile controllo di uniformità dei criteri attuativi della normativa è assicurato in sede centrale dal Ministero dell'ambiente attraverso una apposita Conferenza di servizi nella quale confluiscono le necessarie competenze istituzionali e specialistiche. È stato invece abolito il ricorso agli organi tecnici ed a quelli consultivi.

È stata esclusa altresì la figura del responsabile di istruttoria nella convinzione che ciò gioverà alla fluidità dell'istruttoria, anche attraverso un opportuno potenziamento dei comitati tecnici regionali.

Si è ritenuto, più in generale, che l'affidamento della istruttoria ad un organismo operante in sede decentrata consegua il vantaggio di meglio aderire alla realtà locale.

La corretta valutazione dei rischi industriali e delle conseguenti misure di prevenzione è certamente favorita dalla diretta conoscenza del contesto socio-economico in cui le attività pericolose si sviluppano e dal grado di esposizione e di reattività, anche psicologica, delle popolazioni considerate nella realtà ambientale.

D'altra parte, il contenuto della notifica e del correlato rapporto di sicurezza non subisce variazioni sostanziali. Per meglio assecondare, anche negli sviluppi temporali, il processo di progettazione e di realizzazione delle attività industriali, la formulazione del rapporto di sicurezza avviene peraltro in due successivi momenti. La fase di nulla-osta di fattibilità precede infatti quella delle conclusioni finali dell'istruttoria, corrispondendovi anche l'emissione dei diversi provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti.

Tale articolazione si inquadra nella finalità di unificazione con alcune specifiche procedure di prevenzione incendi, secondo la normativa vigente, che vengono sussunte nella più generale disciplina sui rischi di incidenti rilevanti, come modificata dal presente decreto-legge. Sempre ai fini di una migliore fluidificazione dell'*iter* istruttorio

sono state previste anche opportune interfacce nei riguardi delle attività soggette alla disciplina del settore petrolifero.

Nell'ipotesi che il termine stabilito per il completamento dell'istruttoria trascorra in mancanza di provvedimento conclusivo, è anche prevista la facoltà del fabbricante di dare inizio ad una nuova attività industriale, previa presentazione di una perizia giurata redatta da professionista abilitato che attesti e documenti la sicurezza degli impianti.

Circa le procedure per le attività soggette a dichiarazione, il cui esame continua ad essere affidato alle regioni, è stato introdotto il metodo della autocertificazione, da parte del fabbricante, relativa agli elementi caratterizzanti l'attività industriale, realizzando un indubbio elemento di semplificazione.

Il decreto-legge introduce norme semplificate per il riconoscimento di alcune aree ad elevata densità industriale come aree ad elevato rischio di crisi ambientale e prevede l'estensione alle stesse dei finanziamenti previsti dalla delibera CIPE 21 dicembre 1993, «Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale».

Il modificato assetto delle competenze induce la necessità di un contenuto potenziamento delle risorse di personale delle Amministrazioni maggiormente coinvolte e ciò per non vanificare l'impianto procedurale posto in essere con il presente decreto-legge. Tale potenziamento è ottenuto in minima parte con nuovi apporti, limitati agli ispettori antincendi, mentre per il resto si farà ricorso alle vigenti procedure di mobilità.

Punti di particolare rilievo riguardano le misure per il controllo dell'applicazione della normativa, nonché l'obbligo, a carico del fabbricante, circa l'aggiornamento degli adempimenti di prevenzione a seguito di modifiche che intervengano nella normativa tecnica e nelle conoscenze tecnico-scientifiche inerenti la materia dei rischi di incidenti rilevanti. Opportune misure di raccordo sono previste per le attività industriali esistenti per le quali è stata già avviata l'istru-

toria con le modalità previgenti al decreto-legge.

È stata infine individuata, per il triennio 1994-1996, la copertura finanziaria a fronte dell'onere totale annuo di 4,4 miliardi di lire, risultante dall'analisi dei fabbisogni, come meglio descritto nella relazione tecnica.

Il presente decreto-legge contiene le necessarie disposizioni di coordinamento con il decreto-legge istitutivo dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, abrogando le norme che affidavano all'agenzia stessa l'istruttoria sugli impianti a rischio.

È, altresì, previsto il coordinamento con le normative stabilite con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, e successivi aggiornamenti, e con il decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità (articoli 1, 2, 3 e 16), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

Per agevolare il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per far fronte ai compiti derivanti dall'applicazione del decreto-legge, all'articolo 19 sono previste la possibilità di utilizzare la graduatoria degli idonei dei concorsi già espletati, in vigore al 31 dicembre 1993 (comma 2), nonché ulteriori disposizioni necessarie per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

All'articolo 21, comma 3, è espressamente prevista, per le istruttorie già completate, l'applicazione della previgente disciplina.

L'articolo 22, comma 1, modifica il riferimento alle tariffe per i servizi di acquedot-

to, di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

L'articolo 24 prevede la modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, e il differimento al 31 maggio 1996 dei termini previsti dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, in materia di emissioni inquinanti degli impianti industriali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990.

In particolare il decreto prevede altresì:

la fissazione di un termine per l'emana-zione dei decreti da parte del Ministro dell'ambiente, scaduto il quale provvede il Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 7, comma 2);

l'inserimento del direttore dell'Istituto superiore di sanità nella conferenza di servizi per i rischi industriali e la sostituzione del direttore generale del Corpo dei vigili del fuoco con quello della protezione civile del Ministero dell'interno (articolo 9);

la previsione di una perizia giurata effettuata da professionisti iscritti nei relativi albi (articolo 13);

l'aggiornamento della notifica ove si attuino modifiche dell'attività industriale che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti (articolo 18, comma 2);

la previsione di un potere sostitutivo del Consiglio dei ministri in caso di inadempienza delle regioni nella predisposizione del piano di cui all'articolo 23, comma 2;

sono state semplificate le procedure eliminando i concerti dei Ministri laddove provvede la conferenza di servizi.

RELAZIONE TECNICA

Il fabbisogno finanziario è determinato in lire 2.540 milioni annui, così ripartiti:

a) articolo 16 - lire 1.500 milioni annui per gli ispettori dei vigili del fuoco, dell'ANPA e di altre amministrazioni pubbliche;

b) articolo 19 - lire 1.040 milioni annui per il potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare:

a) l'onere di lire 1.500 milioni si riferisce a 50 unità di ispettori con un rateo di circa 25 ispezioni l'anno ed un costo associato per ispezione pari a 1,2 milioni di lire;

b) l'onere di 1.040 milioni è relativo a 26 unità di personale con qualifica di ispettore antincendio VII livello al costo unitario di lire 40 milioni annui. Il numero di 26 unità consegue dalla distribuzione sul territorio indicata nella tabella 1.

TABELLA 1

PERSONALE TECNICO DA ASSEGNARE AI COMITATI
TECNICI REGIONALI PER I RISCHI INDUSTRIALI

REGIONE	Unità di personale (*)
Piemonte	2
Lombardia	2
Veneto	2
Friuli-Venezia Giulia	1
Liguria	2
Emilia-Romagna	2
Toscana	1
Umbria	1
Marche	1
Lazio	2
Abruzzo-Molise	1
Campania	2
Puglia-Basilicata	2
Calabria	1
Sicilia	2
Sardegna	2
TOTALE . . .	26

(*) Per un numero di notifiche inferiore a 10, viene prevista una unità di personale; nei casi di notifiche in numero maggiore di 10, le unità di personale vengono raddoppiate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 gennaio 1994, n. 13, 10 marzo 1994, n. 170, 6 maggio 1994, n. 278, 8 luglio 1994, n. 437, 7 settembre 1994, n. 529, 7 novembre 1994, n. 618, 7 gennaio 1995, n. 2, 9 marzo 1995, n. 65, 10 maggio 1995, n. 160, 7 luglio 1995, n. 271, 7 settembre 1995, n. 371, 8 novembre 1995, n. 461, 8 gennaio 1996, n. 5, e 8 marzo 1996, n. 111.

Decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 1996.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una sollecita applicazione delle disposizioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio ed alla limitazione delle conseguenze per la popolazione e per l'ambiente di eventuali incidenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Obbligo di notifica*). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale di cui all'articolo

15, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate;

d) nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate.

2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste dall'allegato A, parte 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1986.

3. Per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purchè fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza.».

Articolo 2.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Contenuti della notifica*). - 1. Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni, relative alle sostanze o preparati riportati negli allegati II e III, come modificati dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, concernenti:

- 1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;
- 2) la fase dell'attività in cui tali sostanze intervengono o possono intervenire;
- 3) la quantità;
- 4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;
- 5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;
- 6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

- 1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;
- 2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;
- 3) la descrizione generale dei processi tecnologici;
- 4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;
- 5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;
- 6) le cautele operative da usare in ogni caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

- 1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
- 2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 17;
- 3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la

comunicazione immediata dell'incidente al prefetto e all'autorità competente;

d) indicazioni sulle misure assicurative della responsabilità civile e sulle garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

2. I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali, all'albo dei periti industriali.

3. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, il fabbricante deve allegare alla notifica i contenuti della dichiarazione stessa.».

Articolo 3.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (*Obbligo di dichiarazione*). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, e successivi aggiornamenti, come:

- 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;
- 2) prodotti della fabbricazione;
- 3) sottoprodotti;
- 4) residui;
- 5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che intraprendono un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1.

3. Il fabbricante trasmette alla regione la dichiarazione con l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), ovvero, in mancanza, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri in data 31 marzo 1989. Nella dichiarazione il fabbricante indica altresì le modalità relative:

- a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
- b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;
- c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano *in situ*.

4. Il fabbricante allega alla dichiarazione documentata nota delle eventuali misure obbligatorie adottate per la responsabilità civile a garanzia dei rischi per danni alle persone, alle cose o all'ambiente.

5. Effettuata la dichiarazione di cui al presente articolo, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatto salvo l'obbligo di acquisire preventivamente le autorizzazioni e le certificazioni previste dalla normativa vigente e senza pregiudizio per le successive determinazioni della regione.».

Articolo 4.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (*Nuove attività industriali soggette a notifica*). - 1. Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli impianti presenta al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente un rapporto preliminare di sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità. Il rapporto è formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, ed emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato. Resta fermo il potere delle autorità emananti di modificare i citati decreti.

2. Prima di dare inizio all'attività industriale, il fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di cui al comma 1.

3. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto nel campo delle attività soggette alla notifica di cui all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli effetti il procedimento tecnico amministrativo di prevenzione incendi derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, di cui al comma 1.».

Articolo 5.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, dell'ambiente e della sanità nonchè il presidente della giunta regionale.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 17, i necessari provvedimenti, il cui onere è posto, anche in via di rivalsa, a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative stipulate.».

Articolo 6.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (*Informazioni*). - 1. Le informazioni e i dati relativi alle attività industriali, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. Ad esclusione dei dati e delle informazioni contenuti nella scheda di cui al comma 3, la diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.

3. I fabbricanti contestualmente alla notifica inviano, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale, la scheda di informazione riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dal presente decreto rendono note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 17.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18.».

2. In difetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal presente articolo, si applicano le specificazioni contenute nell'allegato A al presente decreto, che possono essere modificate ed integrate anche con altre sezioni, oltre a quelle previste nel medesimo allegato A, con i decreti di cui all'articolo 12 del citato decreto del

Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto.

Articolo 7.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Funzioni di indirizzo*). - 1. Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa di recepimento della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, e successive modificazioni, con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*.

2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.».

2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanati i decreti previsti dall'articolo 12 di cui al comma 1. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centottanta giorni.

Articolo 8.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (*Compiti del Ministro dell'ambiente*). - 1. Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto e:

a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto;

b) individua secondo modalità uniformi i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6;

c) individua, anche sulla base degli elementi contenuti nelle notifiche e nelle dichiarazioni, le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articolo 17;

d) indica le quantità di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, provvede a:

a) comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 1-*bis*, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

b) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti, ai sensi degli articoli 4 e 6;

c) predisporre una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni ai sensi degli articoli 4 e 6;

d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, introdotto dall'allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;

e) segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze;

f) comunicare ogni tre anni alla Commissione delle Comunità europee le informazioni sull'applicazione del presente decreto, sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione stessa. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE.».

2. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede ad individuare i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centoventi giorni.

Articolo 9.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (*Conferenza di servizi per i rischi industriali*). - 1. Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento:

a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;

b) del direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con funzioni di vice presidente;

c) del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

d) del direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

e) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) del direttore dell'Istituto superiore di sanità;

g) di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza, con particolare riferimento al Dipartimento della protezione civile per i piani di emergenza ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la problematica relativa alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

2. I dirigenti di cui al comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.

3. La conferenza svolge i compiti di cui agli articoli 12, 13 e 18.

4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori.

5. Il presidente della conferenza di servizi si avvale del supporto tecnico e amministrativo dell'ANPA per le attività di segreteria. A tale scopo sono distaccate dall'ANPA presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio tre unità di personale tecnico-amministrativo.».

2. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal comma 1, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Organi tecnici regionali*). - 1. Il comitato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cu-

ra gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4.

2. Ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il comitato tecnico regionale o interregionale è integrato da:

- a) un esperto dell'ANPA;
- b) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;
- c) un esperto del dipartimento periferico dell'ISPESL dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;
- d) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;
- e) un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla-osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;
- f) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità, ai soli fini degli aspetti legati alla tossicità delle sostanze.

3. Per ogni esperto titolare viene nominato anche un supplente. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In particolare, il comitato tecnico regionale o interregionale, che adotta le deliberazioni a maggioranza dei suoi membri presenti, può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.»

Articolo 11.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la lettera a) è abrogata e la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6;».

Articolo 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai seguenti:

«1. Il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce le linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria o definitiva, e per la relativa informazione alla popolazione, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

1-bis. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile, il prefetto predisponde, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato anche al Ministe-

ro dell'ambiente, ai sindaci competenti per territorio e alla regione. Il prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna per ciascuna delle aree ad alta concentrazione industriale definite ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 13.».

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«2. Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1-*bis*, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente.».

3. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

Articolo 13.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. (*Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica*). - 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di nuove attività industriali, il Ministero dell'ambiente ne dà comunicazione al comitato tecnico regionale o interregionale per l'avvio dell'istruttoria con le eventuali osservazioni o indicazioni in conformità al parere della conferenza di servizi, anche a fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.

2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame.

3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale.

4. Il comitato tecnico regionale o interregionale, effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente, anche al fine delle procedure relative alle istruttorie, in merito agli aspetti di rischio, previste ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive integrazioni e modificazioni, nonché della legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, il comitato tecnico regionale o interregionale trasmette altresì le conclusioni per la fase di nulla-osta di fattibilità al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tali conclusioni costituiscono parere ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale o interregionale incarica propri rappresentanti al fine di espletare le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione, al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da ingegneri o chimici iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:

a) alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;

b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai principi della buona tecnica e ai criteri della sicurezza impiantistica.

7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi tre complessivamente. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono prorogabili per una sola volta per un periodo massimo di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

8. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:

a) al prefetto, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore, per l'informazione alla popolazione e l'aggiornamento della stessa;

c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

9. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 4, nonchè concede l'agibilità degli impianti, salvo l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 5 nei tempi e con le modalità dalle stesse previsti.».

Articolo 14.

1. Il parere di cui all'articolo 47 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è reso

dagli organi periferici territorialmente competenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si esprimono eventualmente dopo sopralluogo.

Articolo 15.

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. (*Aggiornamento normativa tecnica*). - 1. Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 13, siano modificati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la valutazione dei rischi, si estenda il campo delle sostanze pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica.».

Articolo 16.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. (*Ispezioni*). - 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni vengono effettuate avvalendosi dell'ANPA e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.».

Articolo 17.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche al fabbricante che omette di effettuare la notifica o la dichiarazione per le

attività ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nel termine prescritto del 1° giugno 1994. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, limitatamente alle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, le sanzioni ivi previste non si applicano al fabbricante che, entro il termine dell'8 ottobre 1994, provveda ad integrare e/o modificare la notifica o la dichiarazione già presentata ai sensi degli articoli 4 e 6.

5-ter. Per scali merci terminali di ferrovia, interporti, scali merci aeroportuali il termine fissato per la presentazione della notifica o dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6, è prorogato al 31 maggio 1995; i rapporti di sicurezza sui citati depositi devono essere sottoscritti da ingegneri o chimici di comprovata esperienza.

5-quater. Per i porti marittimi, i porti fluviali e i campi boe di travaso le condizioni, i termini e le modalità di presentazione della notifica o della dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione.».

2. Nel comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «dall'articolo 19, comma 1,» e le parole: «dai Ministeri dell'ambiente e della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «dal comitato tecnico regionale o interregionale».

3. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «da due a cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a quindici milioni».

4. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente alla denuncia per l'omissione di notifica, è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.».

5. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente alla denuncia per l'omissione di dichiarazione è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.».

Articolo 18.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Aggiornamento del rapporto di sicurezza*). - 1. La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere ret-

tificate o aggiornate ogni tre anni, tenendo anche conto delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi.

2. La notifica deve essere altresì aggiornata ove si attuino modifiche dell'attività industriale che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.».

Articolo 19.

1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali o interregionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.

2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993.

3. In sede di rideterminazione della pianta organica di cui al comma 3 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, si dovrà tenere conto dei compiti assegnati all'ISPESL dal presente decreto.

4. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. A tale fine, la dotazione organica sarà definita con successivo provvedimento nell'ambito del riordino del Ministero dell'ambiente. Alla dotazione del relativo personale si procede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilità.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa è valutata in lire 1.040 milioni annui a decorrere dal 1994, da iscriverne negli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

6. Le disposizioni dettate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1995.

Articolo 20.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.540 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 1.500 milioni a carico del capitolo 1031 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, nonchè, quanto a lire 1.040 milioni, a carico del capitolo 2995 per lire 701.900.000, del capitolo 2996 per lire

109.200.000, del capitolo 2997 per lire 153.900.000 e del capitolo 3002 per lire 75 milioni dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 21.

1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla stessa data, la scheda di informazione, riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale.

2. Per le istruttorie relative a notifiche effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato ancora nominato l'istruttore, il Ministero dell'ambiente, sulla base di idonea programmazione, effettuata di concerto con il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmette gli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

3. Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale o interregionale e completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato ai soli fini dell'espletamento della stessa. Al responsabile di istruttoria già nominato si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per le istruttorie già completate alla data di entrata in vigore del presente decreto si dispone in conformità alla previgente disciplina.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'articolo 13 del presente decreto, in quanto compatibili, ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di trasmissione degli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

5. Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità rilasciati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

6. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni assegnate dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, ai prefetti si intendono riferite al presidente della giunta provinciale.

Articolo 22.

1. All'articolo 02, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le parole: «delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498,» sono sostituite dalle seguenti: «delle

tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.».

2. L'articolo 2-ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.

Articolo 23.

1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. (*Aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali*). - 1. Le aree ad alta concentrazione di attività industriali individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), che presentano rilevanti fattori di rischio di incidenti, sono dichiarate "aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali" dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta delle regioni, che indicano i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione ed individuano gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio. Tali interventi dovranno riguardare direttamente, in misura paritaria rispetto a quelli riguardanti la sicurezza degli impianti, il risanamento ed il miglioramento ambientale del territorio urbano circostante su cui sono ubicate le imprese. La dichiarazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovata con la medesima procedura.

2. Il piano predisposto dalla regione ove è ubicata l'area, sentiti i comuni interessati, viene inviato al Ministro dell'ambiente, che lo approva, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile.

3. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e dei fattori di rischio, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, procedure e gestione della sicurezza degli impianti e delle infrastrutture;

b) alla vigilanza sui tipi o modi di produrre e utilizzare i dispositivi atti ad eliminare o ridurre il rischio;

c) a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

4. Una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti complessivi destinati agli interventi nelle aree critiche di cui al comma 1 è attribuita alle regioni interessate per gli interventi di risanamento nelle aree medesime.

5. Ai fini degli interventi di risanamento e di sicurezza industriale da realizzare nelle aree critiche di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche le risorse destinate al risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

6. Alla dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

7. In fase di prima applicazione ed in attesa della individuazione delle aree critiche ai sensi del comma 1, una quota, fino ad un massimo del 40 per cento, delle risorse non ripartite della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, concernente il programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è assegnata con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle regioni nel territorio delle quali ricadono le seguenti aree critiche:

- a) aree industriali e portuali di Livorno e Piombino;
- b) area industriale e portuale di Genova;
- c) area industriale e portuale di Ravenna;
- d) aree industriali di Trecate e Novara;
- e) aree industriali del Lambro, Seveso, Olona;
- f) area industriale della provincia di Savona;
- g) aree contaminate da attività industriali nel territorio di Casale Monferrato e nei territori facenti parte della circoscrizione dell'unità sanitaria locale 76;
- h) aree contaminate da attività industriali della Valle Bormida (province di Asti, Alessandria e Cuneo).

8. La dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali non pregiudica la dichiarazione o il rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per la stessa area territoriale o per il territorio che la comprende in tutto o in parte.

9. Una quota, fino ad un massimo del 2,5 per cento, delle risorse non ripartite, indicate nella tabella 4 della deliberazione del CIPE di cui al comma 7, può essere utilizzata dal Ministero dell'ambiente per la predisposizione, d'intesa con le regioni interessate e fatta salva la procedura di cui ai commi 2 e 3, del piano di risanamento delle aree critiche di cui al medesimo comma 7.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni compensative di bilancio anche in conto residui tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.».

2. I piani di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono predisposti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile.

Articolo 24.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Deroghe*). - 1. Lo scarico diretto consistente nella reiniezione nella stessa falda o iniezione in altre falde, che uno studio idrogeologico dimostri confinate e costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare ad usi domestici o agricoli, di acque utilizzate per scopi geotermici, di acque di infiltrazione di miniere o cave, di acque risultanti dalla produzione di idrocarburi o di acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, è consentito in deroga ai divieti stabiliti dall'articolo 6. La regione rilascia l'autorizzazione in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 10.».

2. Sono differiti al 31 maggio 1996 i termini del 31 dicembre 1994, previsti dall'articolo 5, commi 3 e 6, e dal paragrafo 45 dell'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.

Articolo 25.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1996.

SCÀLFARO

DINI - BARATTA - CORONAS - CAIANIELLO - GUZZANTI - CLÒ

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

ALLEGATO A
(previsto dal comma 2 dell'articolo 6)

